

rarchica. Dalla meticolosità prevista è presumibile ipotizzare che le *exactiones* di cui si lamentavano gli arimanni e a cui fa riferimento l'*Editto* nel prologo, consistessero appunto nell'esorosità dei prezzi imposti dai giudici, magari sotto la pressione dei *potentes*. Rotari inasprì quindi le *compositiones*, soprattutto quelle relative all'omicidio, al fine di dissuadere le frequenti faide tra famiglie.

Le sanzioni afflittive e la pena capitale erano previste raramente, ma ciò non diminuisce il profilo essenzialmente arcaico di questa normativa, che non lascia dubbi su quella società di cui è lo specchio più o meno deformato dalla mediazione scritta e giuridica. Il carattere agro-pastorale e militare di quella società e la sua violenza endemica emergono chiaramente da queste norme. Tra le tante ipotesi si veda (nella traduzione ora offerta da Azzara-Gasparri) il cap. 187 sulla "violenza contro una donna libera":

“Se qualcuno prende moglie con la violenza, paghi la composizione come sopra e poi acquisisca il suo mundio (= tutela sulla donna, n.d.r.). Ma se occorre il caso che ella muoia prima che egli acquisisca il suo mundio, i suoi beni siano restituiti ai suoi parenti e l'uomo che l'ha presa in moglie con la violenza paghi una composizione per la morta come se avesse ucciso un uomo dello stesso sangue, cioè un fratello di lei; così sia valutata ed egli sia costretto a pagare la composizione per la morta ai parenti o a colui cui appartiene il mundio di costei”.

Le norme processuali, ugualmente, tradiscono una società fondamentalmente rozza, non avvezza alle sofisticate procedure romanistiche. Si parla naturalmente del **duello giudiziario**, sconosciuto al diritto romano, nel cap. 368:

“Dei campioni. Nessun campione presuma, quando va a duellare contro un altro, di portare su di sé erbe che hanno proprietà malefiche, né altre cose di simile natura, ma soltanto le sue armi, come sono state stabilite. Se c'è il sospetto che porti (le erbe) di nascosto, le cerchi il giudice e se vengono trovate su di lui gli siano strappate e gettate via. Dopo questa ricerca il campione tenda la mano nelle mani dei parenti o dei suoi colliberti: davanti al giudice rendendo soddisfazione dica di non avere su di sé nessuna cosa di tale natura, che abbia proprietà malefiche; quindi vada alla lotta”.

Come si parla molto del giuramento, ad esempio ai cap. 359 e 363:

“Se vi è una causa qualsiasi fra uomini liberi e si deve fornire un giuramento, se la causa è di 20 solidi o più si giuri sui Santi Vangeli con dodici 'aiuti', cioè 'sacramentali' (perché prestano il *sacramentum*, cioè il giuramento, n.d.r.), propri, in modo tale che sei di loro siano nominati da colui che muove l'accusa e il settimo sia colui che è accusato e cinque siano dei liberi, quali l'accusato vuole, cosicché siano dodici. Se la causa è inferiore (...)

Un giuramento sia considerato rotto allorquando colui che viene accusato si riunisce con i suoi sacramentali davanti ai Sacri Vangeli o alle armi consacrate e non osa giurare, oppure quando egli, o qualcuno dei sacramentali, si sottrae: allora il giuramento sia considerato rotto”.